

Il Responsabile del procedimento
arch. Renato Segatto

Il progettista
arch. Daniela Vitale

Collaboratore
dott. Emanuele Cancian

B

PROT. N. 28242 DEL 02/05/2016

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE

Norme Tecniche di Attuazione

con le modifiche apportate a
seguito della variante al piano
particolareggiato dell'arenile

TESTO DEFINITIVO

MAGGIO 2016

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato dell'arenile.

Il Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

• tavola 1	Individuazione Ambito del Piano particolareggiato	1
• tavola 1.1	Individuazione limiti demaniali	
• tavola 1.2.1-4	Linee tecnologiche	
• tavola 2.1-2	Vincoli ambientali	2-3
• tavola 3.1	Individuazione aree in concessione	4
• tavola 3.2	Individuazione chioschi-bar	5
• tavola 4.1.1-2	Infrastrutture puntuali e a rete Viabilità e parcheggi	6-7
• tavola 4.2	Infrastrutture puntuali e a rete Piste ciclabili e percorsi pedonali	8
• tavola 5.1.1-4	Assetto distributivo delle strutture di servizio	9-12
• tavola 5.2	Individuazione ambiti dei servizi	13
• tavola 6.1	Divisione in settori	14
• tavola 6.2.1-30	Progetti esecutivi di settore	15-44
• tavola 7.1	Elementi di arredo – servizi igienici	45
• tavola 7.2	Elementi di arredo	46
• tavola 7.3	Elementi di arredo – centro velico	47
• tavola 7.4.1-4	Elementi di arredo – chiosco-bar	48-51
• allegato A	Relazione illustrativa	
• allegato B	Norme Tecniche di Attuazione	
• allegato C	Piano Particellare	

Articolo 2 Valore prescrittivo degli elaborati costitutivi.

Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto:

- tavola **3.1** Individuazione aree in concessione
- tavola **3.2** Individuazione chioschi-bar
- tavola **5.2** Individuazione ambiti dei servizi
- tavola **6.1** Divisione in settori

In fase esecutiva e di realizzazione le opere precarie, i percorsi e gli arredi possono subire quelle modifiche di posizionamento che si rendessero necessarie per la migliore collocazione in arenile in relazione al progetto esecutivo di settore.

Articolo 3 Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato.

Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano Particolareggiato dell'arenile (PPA) del comune di Jesolo, elaborato ai sensi della Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 e ss.mm. "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo", della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm. "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e conformemente all'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Il campo di applicazione del presente Piano Particolareggiato è costituito dall'ambito territoriale del Demanio dello Stato ricompreso tra le foci dei fiumi Sile e Piave, così come meglio individuato nell'allegato C – Piano Particellare.

TITOLO 2

ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 4 Regole, tipi, assetto distributivo.

Gli interventi attuativi del Piano Particolareggiato sono disciplinati dalle regole di distribuzione dei servizi in arenile descritte nelle tavole 5.1.1-4 e 5.2.

I tipi edilizi, di arredo, vegetali e delle pavimentazioni sono indicati nelle tavole 7.1-4

L'assetto distributivo è descritto nelle tavole di progetto dei settori, tavole 6.2.1-30.

Per la disciplina di tutte le attività connesse alla balneazione si rinvia al Regolamento comunale dell'uso del Demanio Marittimo.

Articolo 5 Strumenti ed ambiti di attuazione.

Il Piano Particolareggiato si attua mediante progetti esecutivi di settore.

Il progetto esecutivo di settore viene approvato dalla Giunta Comunale in quanto strumento urbanistico di terzo livello privo di contenuti normativi o programmatori.

I settori sono individuati nella tavola 6.1.

I progetti esecutivi dovranno essere estesi a tutto il settore, ma potranno attuarsi per lotti di opere da eseguire.

Hanno titolo alla presentazione di detti progetti i soggetti che abbiano ottenuto dall'Amministrazione Comunale la concessione per l'utilizzo dell'arenile demaniale marittimo, riuniti in forma associata o consortile.

In caso di inadempienza ai disposti del precedente comma, l'Amministrazione Comunale provvederà alla redazione d'ufficio del progetto esecutivo di settore.

Per i settori dal 27 al 30 l'Amministrazione Comunale ha redatto in data 11/02/2014, preliminarmente al rilascio di nuove concessioni demaniali, un progetto esecutivo denominato "Programma di manutenzione ordinaria dell'arenile di Cortellazzo relativo ai settori 27, 28, 29 e 30 ai sensi dell'art. 5 delle NTA del piano particolareggiato dell'arenile", approvato con delibera di giunta comunale n. 28/2014, al fine di coordinare tutti gli interventi di difesa dell'arenile nonché di garantire una corretta distribuzione delle aree utilizzate sull'arenile anche alla luce dei grossi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che interesseranno la pineta nei prossimi anni.

Nella Tavola 3.1 sono individuate le aree concessionabili oltre alle concessioni esistenti alla data di adozione del presente Piano Particolareggiato.

Per l'attuazione del progetto esecutivo di settore dovrà essere presentata da ogni singolo concessionario, o da più concessionari riuniti in forma consortile, apposita istanza di permesso di costruire; tale richiesta potrà essere contestuale alla richiesta di concessione demaniale.

Articolo 6 Tempi di attuazione.

I concessionari di aree demaniali marittime dovranno recepire quanto previsto dal presente Piano Particolareggiato predisponendo l'aggiornamento del proprio progetto esecutivo di settore entro i termini di validità della concessione demaniale.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione demaniale e comunque di non rinnovare la stessa a quei concessionari che non dovessero ottemperare a quanto indicato al precedente comma.

Articolo 7 Contenuti del progetto esecutivo del settore.

Il progetto esecutivo di settore dovrà comprendere:

- definizione planimetrica quotata del settore e limiti di concessione demaniale;
- ubicazione dei percorsi pedonali, ciclabili, carrabili e gli accessi al mare;
- segnaletica sull'arenile e sui pontili;
- elementi di arredo;
- posizionamento dell'eventuale nucleo attrezzato e delle strutture ricomprese;
- servizi igienici e docce;
- cabine, magazzini, locali del bagnino e l'eventuale pronto soccorso;
- reti tecnologiche e sistemi di illuminazione;
- postazione per gli addetti al salvataggio;
- l'indicazione dei percorsi di attraversamento meccanico per la pulizia della spiaggia;
- la zona di stazionamento dei mosconi e di uscita dei windsurf o di altre attività di noleggio (qualora presenti);
- i chioschi e le loro pertinenze (qualora presenti);
- le strutture atte al superamento delle barriere architettoniche;
- le essenze arboree e floreali che saranno piantumate e le modalità di piantumazione;
- tutte le opere necessarie alla riqualificazione dell'habitat delle dune (qualora presenti);
- relazione d'incidenza ambientale o dichiarazione di conformità del progetto alla Relazione allegata al presente Piano

Il progetto esecutivo di settore dovrà prevedere quanto indicato negli elaborati grafici del Piano Particolareggiato relativi ai settori.

In caso di nuova concessione demaniale, oltre a quanto già indicato, il progetto esecutivo di settore dovrà comprendere anche la seguente documentazione:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- corografia generale su Carta Tecnica Regionale, scala 1: 5000, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. In formato vettoriale (.dxf) inoltre

dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate di riferimento della C.T.R.;

- planimetria della zona in scala 1: 2000;
- elaborati in scala 1: 200 e 1: 50 per le opere di dettaglio;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- rilievo dettagliato con profili e sezioni atti a valutare lo stato di fatto.

Articolo 8 Dimensionamento dei servizi di spiaggia.

Per il dimensionamento degli standard dei servizi di spiaggia, dovranno essere garantiti i seguenti parametri:

- **1 wc** ogni **200** posti ombrellone;
- **1 cabina** ogni **200** posti ombrellone;
- **1 doccia** ogni **40** posti ombrelloni possibilmente installate a gruppi di quattro.

Concorrono al raggiungimento degli standard anche i servizi igienici e le docce installati negli accessi al mare inseriti nell'ambito del Piano Particolareggiato.

Il percorso parallelo al mare dovrà avere una larghezza minima di ml. 2,00 mentre quelli perpendicolari al mare di ml. 1,00.

Le zone libere dovranno essere organizzate secondo gli schemi progettuali di settore.

Gli ombrelloni dovranno essere posti con maglie regolari di interasse minimo di ml. 4,00 x 4,00.

Nel caso di giustificate motivazioni, nelle zone impossibilitate, sarà consentita una minima di ml. 2,50 x 3,00, con il lato minore parallelo al mare.

TITOLO 3

DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE AREE FUNZIONALI

Articolo 9 Arenile per il libero transito.

Tale fascia è costituita dalla parte di arenile che va dalla battigia alle aree in concessione o autorizzate per la sosta di natanti destinati al noleggio.

In sede di rilascio di concessione, o di autorizzazione, dovrà comunque essere garantita la misura di m. 5,00 di profondità della fascia destinata al libero transito.

In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizione di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra cosa, compresi asciugamani, teli, stuoie, ecc., anche se precaria.

Nella predetta zona di arenile è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio o di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.

Si può prevedere la realizzazione di rampe per lo scavalco dei pontili per i mezzi di pulizia e di salvataggio.

Articolo 10 Area per il soggiorno all'ombra.

E' la fascia avente profondità variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione destinate ad attività autorizzate, il cui limite verso mare dovrà coincidere con la linea di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al precedente art. 9.

In tale fascia possono trovare collocazione anche le attività di noleggio natanti, scuola vela, ecc.

Nei progetti esecutivi di settore sarà indicata, come fascia per il libero transito, la zona compresa tra la prima fila di ombrelloni e l'arenile per il libero transito di cui al precedente articolo 9. Tale fascia avrà la funzione di garantire sempre una sufficiente area per il libero transito in funzione delle modificazioni della linea di battigia. Questa indicazione sarà fornita all'Amministrazione Comunale anche in sede di rinnovo di concessione demaniale al fine di monitorare i fenomeni di erosione dell'arenile.

Articolo 11 Servizi di spiaggia.

E' la fascia, individuata con apposita grafia nelle tavole 6.2, compresa tra l'area di soggiorno all'ombra e il limite del piano, nella quale sono installate le seguenti attrezzature:

- passeggiata a mare;
- cabine spogliatoio;

- depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili da spiaggia;
- magazzini e locali dei bagnini;
- pronto soccorso;
- servizi igienici e docce;
- chioschi-bar;
- terrazze bar o altre pertinenze delle attività retrostanti.

Tale fascia dovrà essere opportunamente piantumata, nelle zone libere, secondo le indicazioni delle tavole degli arredi.

Limitatamente ai settori dal 20 al 24, data la morfologia dell'arenile dovuta ai lavori di ripascimento, in questa fascia, nelle aree poste a monte della diga foranea esistente, e già in concessione, sarà possibile collocare attrezzature per il soggiorno all'ombra.

Articolo 12 Ambiti dei servizi.

Nella tavola 5.2 sono individuati gli ambiti dei servizi.

Essi sono le unità minime per la gestione unitaria dei servizi di pulizia, salvataggio e pronto soccorso sull'arenile, posti in carico a tutti i concessionari in esso presenti, secondo le modalità previste da un apposito Regolamento che sarà redatto dall'Amministrazione Comunale in accordo con i soggetti operanti nelle aree demaniali marittime.

Tale Regolamento dovrà tener conto dei criteri ambientali descritti nel successivo Titolo 5 e prevedere che, al fine di mantenere aggiornata la banca dati necessaria per bilancio ambientale del territorio comunale, dai gestori dei servizi dovranno essere raccolti e trasmessi al Comune di Jesolo i dati relativi ai consumi annui di acqua, energia elettrica e di combustibili, nonché dei rapporti sugli imprevisti ambientali occorsi.

Articolo 13 Spiaggia libera.

Ogni settore, di cui all'art. 5, dovrà garantire, ai sensi dell'allegato S1 della L.R. 33/2002, un fronte di spiaggia libera così come indicato nelle tavole 6.2.1-30.

Per ogni settore la misura del fronte libero è prescrittiva mentre l'ubicazione di tali aree potrà subire delle modificazioni, in sede di progetto esecutivo, qualora venga dimostrata una loro migliore collocazione o un loro accorpamento; nella porzione a Nord delle fasce destinate ad aree libere possono essere collocate attrezzature per lo svago (da indicare nei progetti esecutivi di settore) quali giochi per bambini a condizione che siano fruibili da chiunque. L'area dovrà comunque essere indicata come area libera con opportuna cartellonistica posizionata a ridosso del pedonamento.

Queste aree sono destinate prevalentemente ad una utenza pendolare e domenicale, pertanto non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concessionate a tale fine. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso dovranno essere garantiti dai concessionari ricompresi nel medesimo **Ambito dei servizi** di cui al precedente art. 12.

Nelle aree libere con un fronte inferiore o uguale a ml. 15,00 non sono ammesse installazioni di alcun tipo, ne' disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria.

Il settore 12 è destinato ad ospitare manifestazioni pubbliche. Non può essere dato in concessione e non sono ammesse installazioni di alcun tipo, ne' disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria se non strettamente correlate alle manifestazioni che vi sono ospitate, fatta salva l'attività già autorizzata prima dell'adozione del presente Piano.

Articolo 14 Chioschi-bar.

I chioschi-bar sono individuati nella tavola 3.2.

Non sono previste nuove installazioni di chioschi-bar.

Per i chioschi esistenti sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di adeguamento alla tipologia prevista nelle tavole 7.4.4.

Le dimensioni del chiosco-bar devono essere di m. 5,50 x 5,50 di lato. L'area in concessione all'attività in oggetto non può superare i mq. 110 dei quali 40 mq. per la posa di tavolini e sedie.

Per i chioschi-bar possono essere previsti spostamenti dall'attuale ubicazione purché ciò sia indicato nel progetto esecutivo del settore interessato e a condizione che il chiosco-bar sia posto a valle del percorso pedonale longitudinale principale e non occluda la visuale dell'arenile dall'accesso al mare.

E' possibile installare elementi per la protezione dal sole esclusivamente secondo gli schemi indicati nelle tavole 7.4.1-3.

E' possibile installare appositi frangivento in vetro o altro materiale trasparente, facilmente amovibili, con altezza massima da terra di ml 2,20 oppure collocati sulla struttura orizzontale ombreggiante del chiosco che utilizza tale elemento di protezione. Possono essere coperti al massimo due lati dell'area in pertinenza per la posa di tavolini e sedie del chiosco-bar.

E' possibile prevedere il collegamento dalla passeggiata per persone disabili al di fuori dell'area in concessione purché non crei ostacolo all'utilizzo delle altre attrezzature. Detti interventi dovranno essere preventivamente inseriti nei progetti esecutivi di settore.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Articolo 15 Disciplina degli interventi.

15.1 I materiali

I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle cabine, dei componenti d'arredo e delle strutture in genere, dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti, sia per quanto riguarda la degradabilità nel tempo, sia per l'aspetto formale, estetico, cromatico e antivandalico.

I materiali da prediligere saranno quindi il calcestruzzo alleggerito e colorato, trattato con vernici antidegrado, oppure il legno trattato in autoclave, il PVC, l'alluminio o l'acciaio zincato, l'acciaio inox, il vetro come pannelli di schermatura per le piazzole doccia, il tufo e/o altre pietre naturali.

E' vietato l'uso di amianto e di materiali contenenti amianto.

Per quanto riguarda gli ombrelloni, potranno essere utilizzati sia quelli realizzati in tela che con materiali naturali quali cannucciati.

Non è prescritta nessuna dimensione massima dell'ombrellone che dovrà comunque non essere superiore al 90% del lato più piccolo della maglia degli ombrelloni stessi.

Potranno inoltre essere installate tende da ombra o similari in alternativa all'ombrellone.

Nel progetto esecutivo di settore dovranno essere indicate le diverse tipologie di sosta all'ombra.

15.2 Nuclei attrezzati, cabine, magazzini e ufficio

Le cabine, i servizi igienici e gli uffici/magazzino dovranno essere realizzati come da schemi proposti nelle tavole 7.1-2 per quanto riguarda ingombro e tipologia ma potranno essere organizzati in modo diverso al loro interno.

Le cabine e i servizi igienici accessibili anche ai portatori di handicap dovranno essere dimensionate sulla base dei requisiti previsti dalla Legge 13/89.

I colori da usare dovranno preferibilmente essere scelti con tonalità pastello.

Si precisa che le cabine, i servizi igienici e le docce sono elementi di arredo e quindi non costituiscono volume o superficie coperta; potranno pertanto essere posti anche a confine con le proprietà private.

Andrà comunque possibilmente evitato di installare tali strutture in modo da occultare o impedire il libero accesso alle singole proprietà private.

15.3 Elementi di arredo

Le panchine, i sistemi di seduta, i cestini portarifiuti, le fioriere e gli altri elementi di arredo dovranno essere omogenei all'interno di ogni settore.

Le forme e le dimensioni dovranno essere indicate nel progetto esecutivo di settore.

Questi elementi potranno essere realizzati nei materiali indicati all'art. 15.1.

15.4 Segnaletica

La segnaletica verticale dovrà essere posta all'ingresso degli stabilimenti balneari in prossimità dell'accesso al mare e lungo il percorso a monte della zona per sosta all'ombra.

Essa dovrà indicare i nomi dei vari stabilimenti balneari e dei chioschi.

Dovranno inoltre essere chiaramente indicate le zone di spiaggia libera, i servizi puntuali all'arenile (pronto soccorso, wc, ecc.) e gli eventuali divieti.

E' vietato l'utilizzo di segnaletica orizzontale.

In ogni settore dovrà essere prevista, in posizione ben visibile in prossimità dell'accesso principale, almeno una bacheca per l'affissione di avvisi, ordinanze ecc. E' vietata l'affissione di materiale pubblicitario.

Per quanto riguarda le insegne e i cartelli pubblicitari, si rimanda al Piano per la pubblicità sull'arenile demaniale marittimo di cui al Piano Generale sulla pubblicità redatto dall'Amministrazione Comunale.

15.5 Percorsi pedonali

Il percorso pedonale principale, parallelo al mare, dovrà essere costituito da piastre tipo "a onda" in analogia con quello esistente. Dovrà avere larghezza minima di ml. 2,50.

Per il percorso principale a ridosso delle dune (settori 27, 28, 29 e 30) si prescrive invece l'uso di assiti di Larice o similare su apposito telaio in legno fissato su una maglia in legno di pali infissi nel terreno. Nei tratti più a ridosso delle dune, il percorso dovrà essere delimitato con delle staccionate lignee.

Tale percorso dovrà essere realizzato ad una quota di sicurezza di almeno +30 cm. dalla quota media del sito al fine di garantire il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale in caso di mareggiate.

I percorsi a mare dovranno essere realizzati con materiali (legno, materiali plastici o simili) idonei sia per un'utenza a piedi scalzi che per quella su sedia a rotelle, anche sulla base di prestazioni antibatteriche e abbattimento degli inquinanti, nonché idonei a consentire la rimozione annuale al termine della stagione turistica.

Nella zona di pineta anche per i percorsi a mare è prescritto l'uso di assiti di Larice o simili su apposito telaio in legno.

15.6 Illuminazione

La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile, e possono essere realizzati secondo lo schema proposto dalla tavola 7.2, indicativa e non rilevante, salvo diverse previsioni del piano di settore.

Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.

Tale progetto, nella zona di pineta, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.

15.7 Postazioni salvataggio

Nelle tavole 5.1 sono indicate le postazioni per gli addetti alla sorveglianza in mare.

Tali postazioni sono dotate di apposita torretta dimensionata in funzione al grado di visibilità dello specchio acque di competenza.

Articolo 16 **Disciplina delle attività.**

16.1 Noleggio natanti

Il piano di settore individua le aree destinate alla sosta dei natanti per l'attività di noleggio che dovranno essere poste a monte della fascia di arenile per il libero transito e possibilmente in corrispondenza delle aree di spiaggia libera di cui all'art. 13.

Tali attività potranno occupare un'area di mq. 100 (m. 20 x 5) che potrà essere disposta sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di battigia in adeguamento alle esigenze contingenti.

All'interno di tale aree sarà possibile l'installazione di strutture di servizio all'attività quali: un ombrellone, una sedia e un tavolino e un contenitore per il ricovero delle attrezzature, nel rispetto del precedente art. 15.1.

16.2 Centri velici

Sono previste tre aree destinate a centro velico per il noleggio e scuola di natanti (barche a vela, catamarani, windsurf, ecc.).

E' consentito l'utilizzo di un'area massima di 800 mq. con un fronte mare di m. 20,00 massimo.

All'interno di tali aree, che saranno date in concessione, sarà possibile l'installazione di strutture di servizio per l'attività e di due gazebo di dimensione massima di mq. 16 ciascuno, così come meglio indicato nella tavola 7.3.

16.3 Pontili ed attracchi

Le attività che svolgono servizio turistico di trasporto di persone, dovranno adeguare i pontili e gli attracchi attraverso la presentazione di un progetto, conforme ai disposti del DPR 380/2001, per la messa in sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri.

L'adeguamento di tali strutture è condizione per il mantenimento del titolo autorizzativo.

16.4 Attività accessorie alla balneazione

All'interno di ogni progetto di settore potranno essere individuate delle aree riservate alla creazione di attività tematiche funzionali alla balneazione quali a titolo di esempio:

- campi regolamentari per beach-volley o beach-basket purché delimitati da reti di protezioni e senza sottofondo impermeabilizzato;
- area fitness, senza sottofondo impermeabilizzato;
- area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di 90 cm. rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili e tappeti elastici;
- area salute con percorsi vita, percorsi tattili, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato;
- area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato;
- area tecnologica (internet, playstation, ecc.) senza sottofondo impermeabilizzato;
- zone dedicata a cani accompagnati e altri animali d'affezione in aree del demanio marittimo.

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di due gazebo o tensostrutture aventi una superficie non superiore a ml. 5 x 5

ciascuno collocati su un'unica linea perpendicolare o parallela alla battigia e altezza interna massima di ml. 3,00.

Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva.

Articolo 17 Barriere architettoniche.

Al fine di assicurare la fruibilità del bene arenile anche ai portatori di handicap, il piano prevede il superamento delle barriere architettoniche presenti nei percorsi di collegamento, negli spazi e servizi in arenile.

La realizzazione degli accessi al mare prevede idonee rampe di collegamento.

Per quanto riguarda le attrezzature poste in arenile, i progetti esecutivi di settore dovranno rispettare oltre alle indicazioni degli schemi progettuali tipo, anche i seguenti standard minimi, per la fruizione dei portatori di handicap:

- per ogni settore o stabilimento balneare, almeno un servizio igienico ed una cabina idonei;
- almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all'ombra pavimentati secondo le indicazioni dei progetti tipo.

Detti servizi e percorsi devono essere muniti di apposita segnaletica ben visibile e di facile interpretazione.

Articolo 18 Essenze arboree.

Il Piano Particolareggiato prevede un arredo del verde che si pone l'obiettivo di qualificare l'immagine del litorale, in particolare si prefigge di utilizzare essenze tipiche dell'ambiente litoraneo.

Per le aree significative, quali la pineta, la piantumazione e la scelta delle essenze dovrà avvenire in accordo con il Servizio Forestale Regionale.

Articolo 18 bis Strutture di facile rimozione.

Tutte le strutture e gli arredi all'interno del demanio marittimo, ad esclusione del percorso pedonale principale parallelo al mare, parte integrante della difesa idraulica, e degli impianti realizzati nell'area dedicata ai servizi di spiaggia, sono da considerarsi di facile rimozione e devono essere rimosse al termine della stagione estiva.

Le suddette strutture e arredi di facile rimozione, tuttavia, possono essere mantenuti sull'arenile demaniale marittimo anche durante il periodo invernale previa autorizzazione rilasciata al concessionario che ne abbia fatto richiesta, assumendosene la responsabilità per eventuali danni a terzi e assicurata con adeguata garanzia.

TITOLO 5

GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 19 Generalità.

Il Comune di Jesolo ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale e l'arenile costituisce sicuramente una zona ambientalmente rilevante e per la quale l'Amministrazione Comunale ha particolare interesse alla salvaguardia.

Considerato che la gestione dei servizi è affidata a concessionari esterni o fornitori, ai quali è demandato necessariamente anche il mantenimento ed il miglioramento della qualità ambientale della spiaggia, vengono proposti alcuni criteri ambientali per la gestione dell'arenile, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema nel rispetto dell'ambiente e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa.

Articolo 20 Criteri ambientali per la gestione dell'arenile.

20.1 Prevenzione dell'inquinamento

Ferma restando la necessità di commisurare le azioni di miglioramento alle proprie reali capacità economico finanziarie, devono essere adottati i materiali, i prodotti e le opzioni tecnologiche più idonee al fine di evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, ossia gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dalle attività gestite.

Assodato inoltre che i detersivi utilizzati non possono avere livelli di biodegradabilità inferiori a quelli stabiliti per legge, è preferibile l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione che abbiano ottenuto un riconoscimento di qualità ambientale (EMAS, UNI EN ISO 14001, ECOLABEL, ecc.)

20.2 Gestione dei rifiuti

Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutta l'area di competenza.

Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.

I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.

20.3 Emissione di suoni e rumori

Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.

Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.

Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

20.4 Emissioni in atmosfera

Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.

Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

20.5 Consumo di risorse

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti con cui conseguire il risparmio energetico sono, a titolo di esempio, i seguenti:

1. introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
2. installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
3. contenere i consumi attraverso l'uso di tecnologie appropriate (temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, riduttori di flusso idrico, ecc.), sia attraverso l'adozione di comportamenti

adeguati (spegnere luci non indispensabili, usare lavastoviglie a pieno carico, ecc.);

e quanto altro offerto dalla nuova tecnologia in materia di energia rinnovabile.

20.6 Campagne informative

Dovranno essere attuate delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti i fruitori dei servizi offerti sull'arenile mediante la creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole così da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente che per la propria salute.

Tali info-point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune di Jesolo e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (ad esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)

L'educazione ambientale potrà avvenire anche mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire l'importanza delle risorse naturali.

TITOLO 6

NORME FINALI

Articolo 21 Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche si rimanda alle N.T.A. e al Regolamento Edilizio del PRG vigente e al Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo nonché alla normativa specifica di cui alla Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 e ss.mm. "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo".

INDICE

Titolo 1	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1	Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato dell'arenile 1
	Art. 2	Valore prescrittivi degli elaborati costitutivi 1
	Art. 3	Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato 2
Titolo 2	ATTUAZIONE DEL PIANO	
	Art. 4	Regole, tipi e assetto distributivo 3
	Art. 5	Strumenti ed ambiti di attuazione 3
	Art. 6	Tempi di attuazione 4
	Art. 7	Contenuti del progetto esecutivo del settore 4
	Art. 8	Dimensionamento dei servizi di spiaggia 5
Titolo 3	DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE AREE FUNZIONALI	
	Art. 9	Arenile per il libero transito 6
	Art. 10	Area per il soggiorno all'ombra 6
	Art. 11	Servizi di spiaggia 6
	Art. 12	Ambiti dei servizi 7
	Art. 13	Spiaggia libera 7
	Art. 14	Chioschi-bar 8
Titolo 4	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	
	Art. 15	Disciplina degli interventi 9
	15.1	I materiali 9
	15.2	Nuclei attrezzati, cabine, magazzini e ufficio 9
	15.3	Elementi di arredo 10
	15.4	Segnaletica 10
	15.5	Percorsi pedonali 10
	15.6	Illuminazione 11
	15.7	Postazioni salvataggio 11
	Art. 16	Disciplina delle attività 11
	16.1	Noleggio natanti 11
	16.2	Centri velici 11
	16.3	Pontili ed attracchi 12
	16.4	Attività accessorie alla balneazione 12
	Art. 17	Barriere architettoniche 13
	Art. 18	Essenze arboree 13
	Art. 18 bis	Strutture di facile rimozione..... 13
Titolo 5	GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	
	Art. 19	Generalità 14

Art. 20	Criteri ambientali per la gestione dell'arenile	14
	20.1 Prevenzione dell'inquinamento	14
	20.2 Gestione dei rifiuti	14
	20.3 Emissione di suoni e rumori	15
	20.4 Emissioni in atmosfera	15
	20.5 Consumo di risorse	15
	20.6 Campagne informative	16
Titolo 5	NORME FINALI	
	Art. 21 Norma finale	17